

Legge regionale 22 maggio 2017, n. 12.

“Sistema di Protezione Civile in Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Sistema Regionale di Protezione Civile

Art.1

(Principi, oggetto e finalità)

1. La Regione Campania è parte del servizio nazionale di protezione civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e provvede, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile e concorre alla protezione della incolumità dei cittadini ed alla tutela dell'integrità dei beni, degli insediamenti urbani del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e delle attività produttive, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi naturali ed altri eventi rilevanti per la protezione civile.
2. La Regione, in attuazione della presente legge, approva uno o più piani operativi di protezione civile, che disciplinano l'organizzazione e le procedure per assicurare il concorso regionale in emergenza. I piani individuano le situazioni di emergenza di rilevanza regionale e determinano le procedure operative coordinate da attivare per farvi fronte.
3. Il sistema regionale di protezione civile, previsto dall'articolo 3 promuove l'armonizzazione delle politiche di protezione civile regionale con gli strumenti di pianificazione territoriale, con la programmazione urbanistica e di difesa del suolo e con gli interventi a sostegno dell'organizzazione e dell'utilizzo del volontariato in concorso con gli enti locali e ne incentiva lo sviluppo, ne riconosce il valore e l'utilità sociale e ne salvaguarda l'autonomia.
4. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono, ai fini della presente legge, organismi liberamente costituiti, senza scopo di lucro, compresi i gruppi comunali di protezione civile, che

concorrono alle attività di protezione civile attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei gruppi aderenti.

Art. 2

(Tipologia degli eventi)

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento ed il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 225/1992.

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

Sistema regionale di protezione civile.

Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

Art. 3

(Sistema regionale di protezione civile)

1. Alle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, la Regione nelle sue diverse articolazioni, incluse le agenzie regionali ed il Servizio Sanitario Regionale (SSR), le province, i Comuni singoli o associati, le comunità montane, le unioni di comuni e tutte le altre forme di associazioni di volontariato di protezione civile, previste al comma 4 dell'articolo 1; vi concorrono, inoltre, i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, le istituzioni e le organizzazioni private di protezione civile. Alle attività del sistema regionale concorrono anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 225/1992 in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

2. La Regione, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza delle attività svolte dalla sala operativa regionale e dagli uffici di protezione civile, si avvale di specifiche professionalità del personale regionale di cui alla delibera di Giunta regionale n. 6938 del 21 dicembre 2001 ed alla delibera di Giunta regionale n.1521 del 4 novembre 2005 (Progetto per l'impiego di L.S.U. nel settore programmazione interventi di protezione civile sul territorio – Modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta regionale n. 6938 del 21 dicembre 2001), nonché del personale del centro funzionale unità operativa dirigenziale.

3. I soggetti previsti al comma 1 compongono il sistema regionale di protezione civile.

4. Sono attività del sistema regionale di protezione civile:

- a) l'elaborazione e l'aggiornamento del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale, necessari per le attività di previsione e prevenzione;

- b) la prevenzione e la pianificazione dell'emergenza con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
- c) la formazione e l'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
- d) l'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
- e) l'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile, nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e di sorveglianza del territorio e delle informazioni acquisite;
- f) il soccorso alle popolazioni colpite, mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
- g) il fronteggiare ed il superare l'emergenza, mediante:
 - 1) gli interventi di somma urgenza e gli interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiate;
 - 2) le iniziative e gli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - 3) il concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile, nel rispetto della normativa e delle direttive nazionali di riferimento;
- h) l'organizzazione e la gestione di reti di monitoraggio e di sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisite, anche ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del sistema informativo territoriale, istituito con l'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio).
- i) la predisposizione di un sistema di telecomunicazioni unificato e standardizzato.

5. La Regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la collaborazione dei soggetti che concorrono al sistema di protezione civile regionale, procede alla ricognizione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti in possesso degli enti locali, delle associazioni e delle organizzazioni operanti in materia di protezione civile, istituendo un Registro presso la competente struttura amministrativa regionale. I soggetti che concorrono al sistema di protezione civile regionale sono tenuti a comunicare alla struttura amministrativa regionale le nuove acquisizioni di strutture, di mezzi e di strumenti.

6. Il sistema regionale di protezione civile, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile, coordinate dalle prefetture.

Art. 4

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione statale e ai fini dell'adeguato svolgimento:

- a) indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale;
- b) pianifica i possibili scenari di rischio, elaborando ed aggiornando, in sinergia con gli enti locali territoriali, il quadro conoscitivo e valutativo con particolare riferimento al rischio idrogeologico (frane, idraulico-alluvionale, costiero), sismico, vulcanico, da precipitazione

nevosa e da incidente industriale e determina i criteri operativi e le modalità delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio localizzate a livello territoriale;

c) predisporre linee guida per la redazione dei programmi regionali di previsione, di prevenzione, di informazione ai cittadini e formazione degli operatori di protezione civile e dei piani territoriali, comunali e intracomunali di emergenza, sulla base degli indirizzi e criteri generali formulati dal dipartimento della protezione civile;

d) conserva e gestisce l'archivio aggiornato dei piani territoriali, comunali, intercomunali di protezione civile e di ogni ulteriore informazione utile fornita dai soggetti che concorrono al sistema di protezione civile;

e) stabilisce le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi e delle strutture di propria competenza, in armonia con le pianificazioni nazionali e locali di emergenza;

f) supporta gli enti locali nelle attività di preparazione all'emergenza e al soccorso;

g) dispone gli interventi per il superamento dell'emergenza e di primo recupero in conformità a quanto previsto dall'articolo 10;

h) definisce gli standard formativi ed organizzativi per garantire una qualificazione adeguata del personale e un'organizzazione efficace delle strutture impegnate nelle attività di protezione civile, mediante corsi e programmi educativi, anche con la costituzione di presidi territoriali e con l'organizzazione di esercitazioni periodiche, stabilendo intese con le altre Regioni per le attività di comune interesse;

i) promuove la formazione di una cultura di protezione civile della popolazione e in particolare dei giovani;

l) provvede all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile in ambito regionale, nonché all'informazione della popolazione in concorso con i sindaci, sulla base delle segnalazioni degli enti locali e dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio;

m) stabilisce, d'intesa con tutti i soggetti territorialmente interessati e le strutture operative dello Stato presenti sul territorio regionale, le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi coordinati di cui all'articolo 1, comma 2;

n) nei limiti delle risorse disponibili, incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali, anche attraverso la cooperazione tecnico-operativa;

o) promuove il potenziamento e lo sviluppo del sistema regionale di protezione civile e l'organizzazione del volontariato, dei coordinamenti provinciali, delle associazioni e dei gruppi comunali di protezione civile presenti sul territorio;

p) istituisce un tavolo permanente la cui partecipazione è a titolo gratuito, per monitorare le fasi dei piani predisposti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi al rischio dell'attività vulcanica del Vesuvio e del complesso vulcanico dei Campi Flegrei.

2. La Regione può coordinare, sulla base di convenzioni, la partecipazione dei componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi e i piani nazionali.

3. La Regione provvede, avvalendosi delle strutture amministrative regionali competenti in materia di protezione civile, al coordinamento ed all'impiego del volontariato regionale di protezione civile favorendone la partecipazione alle attività di protezione civile ed allo sviluppo professionale ed organizzativo.

4. Nell'ambito degli interventi di protezione civile, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato intervengono nell'organizzazione della Colonna mobile regionale. L'iscrizione al Registro costituisce la condizione necessaria per accedere alle forme di

sostegno e valorizzazione previste. Le modalità di iscrizione ed archivio del Registro sono stabilite con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente del Consiglio regionale.

5. La colonna mobile regionale è una struttura modulare di pronto impiego, autosufficiente, costituita da un insieme di uomini, attrezzature e con procedure operative in grado di intervenire tempestivamente negli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

6. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, favorisce l'istituzione delle Sale Operative Provinciali Integrate di protezione civile, di seguito denominate SOPI, allocate presso le strutture provinciali del genio civile regionale e di cui fanno parte anche ulteriori strutture preesistenti sul territorio provinciale e funzionali all'attività di protezione civile, individuate ed organizzate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. Le SOPI, articolazioni territoriali di protezione civile, sono strutture di riferimento del volontariato di protezione civile. Ad esse affluiscono le notizie ed i dati relativi agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 225/1992. Al verificarsi o in previsione di un'emergenza, alle attività delle SOPI concorrono, ai sensi della legge 225/1992 anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato e le altre strutture operative del sistema nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 11 della medesima legge. Le SOPI si raccordano con il Prefetto della provincia interessata, cui competono tutte le attività di coordinamento del soccorso di cui all'articolo 14 della legge 225/1992.

7. La Regione si avvale della sala operativa regionale ubicata presso il centro regionale di protezione civile, attiva 24 ore su 24. Essa è composta da personale specializzato e gestisce le operazioni di soccorso in caso di emergenza. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 225/1992 e all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della presente legge, la sala operativa regionale, in accordo con il Prefetto competente, fornisce le informazioni alle SOPI sull'entità dell'evento, la tipologia e la quantificazione dell'intervento. Per contattare la sala operativa regionale è attivo un call-center. Gli enti pubblici o le aziende private che, a qualsiasi titolo detengono sul territorio regionale sistemi di rilevamento o monitoraggio dei rischi, stabiliscono un collegamento continuo e diretto per la lettura dei dati nella sala operativa della struttura regionale di protezione civile, assicurando la segnalazione dell'approssimarsi e del superamento delle soglie di rischio. La Regione Campania, al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, promuove la costituzione di una rete-radio regionale, anche attraverso l'uso di una frequenza radio, nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità.

8. La Regione Campania organizza e promuove programmi di informazione e formazione in materia di protezione civile anche con il supporto della scuola regionale "Ernesto Calcara" rivolti alle comunità locali, alle comunità scolastiche ed ai volontari, al fine di sviluppare una cultura diffusa di protezione civile. Per l'espletamento dell'attività formativa si provvede con personale regionale e attraverso convenzioni con esperti esterni.

9. La Regione svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) mantiene i rapporti istituzionali con il Dipartimento nazionale di protezione civile e collabora con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile per assicurare i criteri operativi nelle fasi di previsione e prevenzione, il necessario concorso all'opera di soccorso durante l'emergenza;
- b) rilascia allo Stato l'intesa propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza ed alla promulgazione delle ordinanze, di cui all'articolo 5 della legge 225/1992;
- c) assicura il raccordo della sala operativa regionale con le SOPI presenti nelle province;

d) esercita il coordinamento degli interventi urgenti e delle iniziative per quegli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 che, per gravità ed estensione territoriale, coinvolgono più province, coordinando l'utilizzo delle risorse disponibili in ambito regionale per le emergenze di livello sovraprovinciale ed assicurando il raccordo della sala operativa regionale con le SOPI;

e) predispone la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete regionale degli idropluviometri al fine di migliorare l'efficienza del servizio di protezione civile nell'ambito dell'emergenza idrogeologica.

10. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Art. 5

(Comitato regionale di protezione civile)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della legge 225/1992 istituisce il Comitato regionale di protezione civile, di seguito denominato Comitato e provvede a fornire strutture e mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile.

2. Il Comitato, la cui partecipazione è gratuita e non comporta alcun rimborso per le spese sostenute o indennità, è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati, dal Presidente regionale dell'Anci e dal Presidente dell'Uncem o loro delegati, dai dirigenti delle strutture amministrative regionali competenti per materia individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Campania sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.

3. Il Comitato formula:

a) proposte, per il tramite del Presidente, alla Giunta regionale, e la coadiuva nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire, al fine di individuare le priorità e gli indirizzi generali;

b) fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi e del piano operativo regionale di emergenza, di previsione e prevenzione dei grandi rischi;

c) opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per la direzione e per lo svolgimento coordinato dei programmi e dei compiti demandati agli enti locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;

d) impartisce direttive nella forma di pareri preventivi e vincolanti per quanto riguarda l'organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;

e) promuove l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

4. Il Comitato, nominato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne disciplina anche il funzionamento, dura in carica cinque anni, la partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura amministrativa regionale.

7. Il Comitato convoca periodiche riunioni con altri settori interessati e conferenze di servizio tra i soggetti pubblici e le strutture di volontariato per concertare le procedure da attuare in situazioni di emergenza.

8. Il Comitato è ubicato presso la Presidenza della Giunta regionale che provvede con proprie risorse finanziarie al suo funzionamento.

Art. 6

(Funzioni e compiti delle province)

1. Nelle more del riordino normativo della legislazione statale, le province svolgono compiti e funzioni conferiti dall'attuale ordinamento in materia di protezione civile.

Art. 7

(Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane)

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge e provvedono:

- a) alla rilevazione, alla raccolta, alla elaborazione ed all'aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile;
- b) alla predisposizione ed all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e intercomunali di emergenza che devono provvedere anche all'approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a eventuali situazioni di crisi e di emergenza;
- c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle associazioni locali di protezione civile, dei servizi urgenti, compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure dettate dai piani di emergenza di cui alla lettera b);
- d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul territorio;
- e) all'attivazione dei servizi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;
- f) alla promozione della diffusione della comunicazione per favorire sul territorio comunale la costituzione e lo sviluppo di gruppi comunali e di associazioni di volontariato di protezione civile.

2. I Comuni possono rendere disponibili locali ed attrezzature a favore delle attività delle associazioni di volontariato locale di protezione civile a titolo gratuito.

3. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, assume la direzione dei servizi di soccorso di emergenza e di crisi ed assistenza alla popolazione, provvede agli interventi necessari e ne dà immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Regione.

4. Le Comunità montane, ai sensi articolo 6, comma 1, della legge 225/1992 provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile con proprie strutture tecniche ed organizzative.

5. Le Comunità montane partecipano alla predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza e alla cura della loro attuazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera c, punto 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 8

(Attività del volontariato di protezione civile)

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, costituiscono una componente essenziale del sistema regionale di protezione civile, operano in

stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipano alle attività di protezione civile e alle attività di prevenzione e soccorso.

2. Le Organizzazioni:

- a) definiscono, d'intesa con gli enti competenti, le modalità del proprio intervento a supporto delle azioni previste nei piani di protezione civile;
- b) partecipano, nelle forme previste dai piani, alle sedi di coordinamento operativo in emergenza;
- c) comunicano alla Regione l'elenco delle strutture, dei mezzi e degli strumenti in loro disponibilità funzionali alle attività svolte in materia di protezione civile.

3. La Regione disciplina, in attuazione dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), le funzioni in ordine all'impiego del volontariato di protezione civile, ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo 112/1998 e ne favorisce la partecipazione ad ogni livello di attività.

4. La Regione e gli enti locali, promuovono l'efficiente organizzazione e l'integrazione del volontariato con il complessivo sistema della protezione civile, tramite interventi di formazione, di aggiornamento, di esercitazione, di dotazione di mezzi, di strumenti e di risorse necessari al loro funzionamento.

5. La Regione provvede al censimento delle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato che esercitano attività di protezione civile ed alla verifica della loro capacità tecnico-operativa, esse sono inserite nell'elenco regionale, articolato in rapporto all'ambito territoriale di operatività delle organizzazioni iscritte.

6. Con provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4 sono definite le modalità e i criteri per la gestione, l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle organizzazioni dal predetto elenco.

Art. 9

(Funzioni e compiti degli enti e delle società partecipate)

1. Gli enti e le società partecipate regionali del polo ambientale e del governo del territorio concorrono al funzionamento del sistema di protezione civile regionale.
2. Gli enti e le società, di cui al comma 1, operano in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di salvaguardia territoriale e di difesa del suolo, allo svolgimento di funzioni di gestione e di implementazione dei sistemi tecnologici ed organizzativi, nonché alle attività di prevenzione, monitoraggio e previsione e al supporto delle attività logistiche, informative e formative.
3. Gli enti e le società, di cui al comma 1, fanno parte della Colonna mobile regionale con proprio personale, mezzi ed attrezzature. Essi accedono alle misure di sostegno previste dall'articolo 4, comma 4. In caso di dichiarazione dello stato di calamità naturale e di emergenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, può autorizzare gli enti e le società di cui al comma 1 a prestare servizio al di fuori del territorio della Regione Campania.

Art. 10

(Attività di previsione, prevenzione e pianificazione dell'emergenza,
di soccorso e primo recupero)

1. La previsione è basata sulla programmazione, riveste un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale e consiste nell'attività di:
 - a) analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;

- b) individuazione degli scenari di rischio;
 - c) predisposizione e utilizzo di sistemi previsionali, di monitoraggio e di preannuncio;
 - d) sorveglianza e vigilanza in tempo reale sugli eventi e sui livelli di rischio attesi.
2. L'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza, in applicazione della legge 225/1992 si articola mediante:
- a) l'attivazione di programmi di mitigazione dei rischi;
 - b) l'informazione alla popolazione sui possibili rischi e sui sistemi di allertamento;
 - c) la pianificazione operativa e le procedure di gestione coordinata dell'emergenza;
 - d) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
 - e) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
 - f) l'individuazione e predisposizione di un parco risorse regionale;
 - g) la formazione degli operatori e dei volontari e le attività di esercitazione;
 - h) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
3. L'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
4. L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende:
- a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
 - b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
 - c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
 - d) l'attivazione di un sistema unificato e standardizzato di telecomunicazione tra i componenti del sistema regionale;
 - e) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
 - f) l'utilizzo delle risorse disponibili;
 - g) il primo intervento tecnico;
 - h) il soccorso sanitario;
 - i) il soccorso socio-assistenziale.
5. L'attività di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
6. L'attività di primo recupero di cui all'articolo 12 è finalizzata al superamento dell'emergenza per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
7. Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dalla emanazione di provvedimenti specifici.

CAPO II

Rete operativa di protezione civile

Art. 11

(Attuazione degli interventi in caso di emergenza sul territorio regionale)

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992 e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della presente legge che, per la loro natura necessitano di un'immediata risposta, il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, ai

sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge 225/1992 assume la direzione dei servizi di emergenza insistenti sul territorio comunale nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione e fornisce tempestiva comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

2. Il Sindaco, al verificarsi o in previsione degli eventi di cui al comma 1 può richiedere il supporto delle SOPI.

3. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 e all' articolo 2, comma 1, lettera b) della presente legge che, per la loro natura ed estensione regionale, necessitano di una immediata risposta della Regione, ai sensi dell'articolo 108 del dlgs.vo 112/1998, il Presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di crisi, individuandone la durata e specificandone l'estensione territoriale, dandone comunicazione tempestiva alla Giunta e al Consiglio regionale.

4. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 3 e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza il Prefetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 225/1992, assume, coordinandosi con il Presidente della Giunta Regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale in stretto raccordo con gli enti locali , attraverso le SOPI, con l'utilizzo dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici e provvede al soccorso delle popolazioni colpite ed a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza.

5. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992 e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della presente legge, il Presidente della Giunta regionale assume le iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992, da parte del competente organo statale e partecipa alle intese di cui all' articolo 107 del dlgs.vo 112/1998 dandone tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale.

Art. 12

(Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza)

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale, per le quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Regione può disporre, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate ed alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

2. I Comuni colpiti dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono raccogliere libere donazioni da parte della cittadinanza in qualsiasi forma organizzata tramite l'apertura di conti correnti dedicati al superamento dell'emergenza sui quali far pervenire anche fondi raccolti con eventi di beneficenza all'uopo organizzati.

3. Ai cittadini residenti ed effettivamente domiciliati nei Comuni colpiti dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) proprietari di auto, motocicli e veicoli a motore soggetti al pagamento della relativa tassa regionale, è sospeso il pagamento per i 12 mesi successivi alla dichiarazione di stato di calamità.

Art. 13

(Interventi regionali per il potenziamento e lo sviluppo del sistema di protezione civile)

1. Ai fini del potenziamento e dello sviluppo del sistema regionale di protezione civile, la Giunta regionale, con propria delibera, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente, approva annualmente, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi, anche di natura finanziaria, necessari per garantire lo svolgimento delle attività formative e informative, l'acquisizione di mezzi, di strumenti operativi, di strutture logistiche e di quanto necessario al funzionamento dei mezzi in disponibilità, per supportare le componenti del sistema regionale di protezione civile nelle attività di competenza.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati:
 - a) al raggiungimento dei requisiti di funzionalità dell'organizzazione degli enti locali e delle attività territoriali del volontariato di protezione civile;
 - b) al superamento delle criticità individuate dagli enti locali nell'ambito dei piani territoriali di protezione civile;
 - c) a migliorare l'efficacia del concorso regionale in emergenza come definito nei piani operativi regionali.
3. Con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente, determina i criteri generali e le modalità per l'individuazione degli interventi di potenziamento del sistema di protezione civile di cui al comma 1 e per la presentazione delle istanze.
4. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale circa l'attività intrapresa ai sensi del presente articolo e sui risultati raggiunti.

Art. 14

(Incendi Boschivi)

1. La Giunta regionale, con piano approvato, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) programma in sinergia con la società S.M.A. Campania (Sistemi per meteorologia e l'ambiente) i criteri direttivi di cui ai successivi comma, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale, ai sensi della legge 353/2000 contiene, tra l'altro:
 - a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio d'incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che possono essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco;
 - b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;
 - c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
 - d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi, per la manutenzione ed il ripristino di opere, per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico, nonché per le operazioni silvocolturali di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge 353/2000 definite d'intesa con il servizio regionale competente in materia forestale.
3. Il Piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.

4. La protezione civile regionale interviene con S.M.A. Campania per fronteggiare l'emergenza in caso di incendio boschivo. Il raccordo avviene attraverso la Sala operativa regionale e le SOPI territorialmente competenti.

Art. 15

(Intese con regioni finitime)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto all'articolo 8 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), può addivenire ad intese con le regioni finitime ai fini dell'espletamento di attività comuni attinenti alle fasi della previsione, della prevenzione e dell'emergenza in materia di protezione civile per ciascuna ipotesi di rischio.
2. La Giunta regionale, in conformità ai piani regionali operativi di protezione civile, attiva le intese previste al comma 1, definendone gli ambiti e le condizioni.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 16

(Norma Finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nell'ambito delle dotazioni della Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 e 2 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato delle seguenti proposte di legge:

- “Sistema regionale di Protezione Civile” ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino acquisita dal Consiglio Regionale in data 17 luglio 2015 con il n. 17 del registro generale;
- “Riordino Protezione Civile regionale” ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Oliviero e Rosa D’Amelio acquisita dal Consiglio Regionale in data 7 settembre 2016 con il n. 340 del registro generale;

Proposte di legge assegnato alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 maggio 2017.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 1

Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947.

Articolo 117: “117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione

europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Articolo 108: "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali".

"1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
- 6) Soppresso
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

- b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
- 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
 - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
 - 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
 - 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali."

Note all'articolo 2.

Comma 1, lettera c).

Legge 24 febbraio 1992, n. 225: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 già citata nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera c.

Articolo 11: "Strutture operative nazionali del Servizio".

- "1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
 - b) le Forze armate;
 - c) le Forze di polizia;
 - d) il Corpo forestale dello Stato;
 - e) i Servizi tecnici nazionali;
 - f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
 - g) la Croce rossa italiana;
 - h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - i) le organizzazioni di volontariato;
 - l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative

nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile."

Comma 4, lettera h).

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16: "Norme sul governo del territorio".

Articolo 17: "Sistema informativo territoriale".

"1. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il sistema informativo territoriale - Sit - che, nell'osservanza delle responsabilità e delle competenze rimesse alle singole strutture regionali, ha i seguenti compiti:

- a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale;
- b) acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi scientifici e ricerche a carattere fisico, geomorfologico, pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico, paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo;
- c) realizzare una banca dati relazionale;
- d) realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico regionale, previa ricognizione della dotazione cartografica ed aerofotografica esistente presso le strutture regionali e gli enti locali;
- e) predisporre ed aggiornare la carta unica del territorio, nella quale sono recepite le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali, che derivano dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dalle loro varianti o da previsioni legislative;
- f) curare e sviluppare l'interscambio dei dati tra i settori regionali, gli enti locali e gli altri enti pubblici;
- g) provvedere all'aggiornamento e alla diffusione delle specifiche comuni per la produzione cartografica e la gestione degli archivi dei sistemi informativi territoriali.

2. Il Sit è realizzato ed aggiornato anche attraverso il concorso di enti pubblici o di loro consorzi e di società di ricerca a prevalente capitale pubblico.

3. L'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale assicura il libero accesso ai dati del Sit.

4. È rimessa alla Giunta regionale l'adozione dei criteri e delle modalità, anche organizzative, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, e per la partecipazione regionale alla produzione cartografica degli enti locali."

Note all'articolo 4.

Comma 6, 7 e 9, lettera b).

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 già citata nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera c.

Articolo 2: "Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze."

Comma 1, lettere a) e b): "1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;"

Articolo 14: "Competenze del prefetto".

"1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispose il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.".

Articolo 5: "Stato di emergenza e potere di ordinanza".

"1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in

ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
- e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

3. Abrogato

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono

necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater (30).

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi

alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la

copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo.”.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 già citata nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera c.

Articolo 12: “Competenze delle regioni”.

Comma 3: “3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.”.

Note all'articolo 7.

Comma 4.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 già citata nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera c.

Articolo 6: “Componenti del Servizio nazionale della protezione civile”.

Comma 1: “1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.”.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 già citato nella nota all'articolo 1, comma 1.

Articolo 108, comma 1, lettera c), punto 3 già citato nella nota all'articolo 1, comma 1.

Note all'articolo 8.

Comma 3.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 già citato nella nota all'articolo 1, comma 1.

Articolo 108 già citato nella nota all'articolo 1, comma 1.

Note all'articolo 10.

Commi 1, 3, 4 e 5.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 già citata nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera c.

Articolo 2, comma 1, lettera a) già citato nella nota all'articolo 4, comma 6.

Articolo 15: “Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco”.

Comma 3: “3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al

prefetto e al presidente della giunta regionale.”.

Articolo 2, comma 1, lettera b) già citato nella nota all'articolo 4, comma 6.

Articolo 14 già citato nella nota all'articolo 4, comma 6.

Articolo 2 già citato nella nota all'articolo 4, comma 6.

comma 1, lettera c): “1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.

Articolo 5 già citato nella nota all'articolo 4, comma 9, lettera b).

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 già citato nella nota all'articolo 1, comma 1.

Articolo 108 già citato nella nota all'articolo 1, comma 1.

Articolo 107: “Funzioni mantenute allo Stato”.

“1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

- a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
- b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
- d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
- f) alle funzioni operative riguardanti:
 - 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
 - 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
 - 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
 - 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
- g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
- h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.”.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382".

Articolo 8: "Gestioni comuni fra regioni".

"Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni."